

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA

INDICE

	<i>Pag.</i>
Schema di provvedimento legislativo: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private (N. 65) (Seguito della discussione) . .	245
PRESIDENTE - AMATUCCI - TRAINA - BOZZI - BERLINGUER - SOTGIU - AVANZINI MASSIMO - CARIGNANI - MANGREDINI - RUBILLI - FANCELLO - PIETRIBONI - CASSIANI INGONI - CALAMANDREI, Relatore per la Commissione Giustizia - SCHIAVI, Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi - CAPPA - ALTAVILLA - TERRACINI - REALE ORONZO - BETTIOL - PASTORE GIULIO - DE PIETRO - LUCIFERO.	

La seduta comincia alle 10.15.

SOTGIU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private (N. 65).

PRESIDENTE avverte che, essendo chiusa la discussione generale, si procederà all'esame degli articoli.

AMATUCCI, all'articolo 1, manifesta il parere che, al fine di seguire una unicità di criteri, debbano essere specificati, nel primo comma, quali siano i casi nei quali si può far luogo alla dispensa. Cadè perché le parole « per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista » possono dar luogo a diverse interpretazioni. Propone pertanto che a tali parole siano sostituite le seguenti « si siano resi colpevoli di violenza, di profitto, di faziosità, di disonestà, di collaborazionismo o perché nominati all'impiego per soli titoli fascisti ».

Sempre a proposito del primo comma, ricordando che il provvedimento in esame è

ispirato al concetto che bisogna colpire in alto e non in basso, osserva che i funzionari dei gradi VIII e VII non hanno funzioni direttive. Propone pertanto che nel primo comma, alle parole « aventi grado superiore all'VIII », siano sostituite le seguenti « aventi grado superiore al VII » e, nel secondo comma, alle parole « di grado inferiore al VII », siano sostituite le altre. « di grado inferiore al VI ».

TRAINA, non ritenendo al primo comma esauriente la dizione: « o perché nominati all'impiego per soli titoli fascisti », propone che alle parole suddette siano aggiunte le seguenti. « o perché posti nei concorsi al grado superiore computando i voti per i titoli fascisti ».

BOZZI osserva che la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 potrebbe dar luogo ad arbitri. Infatti, secondo tale comma, nelle Amministrazioni diverse da quelle dello Stato, il capo dell'amministrazione delibera con provvedimento insindacabile la parificazione dei gradi agli effetti dell'applicazione delle norme in discussione. Ora, il fatto di assegnare un impiegato ad un grado anziché ad un altro può avere serie conseguenze, data la diversità di trattamento che il provvedimento fa ai vari dipendenti a seconda del grado da essi ricoperto, e poiché non gli sembra ammissibile che il provvedimento di parificazione dei gradi sia sottratto a qualsiasi possibilità di sindacato in sede di ricorso, propone che la parola « insindacabile » sia soppressa.

BERLINGUER non crede che possa essere accolto l'emendamento del Consultore Amatucci circa la specificazione delle cause determinanti la dispensa, perché l'essersi reso colpevole di violenza, di profitto, di disonestà o di collaborazionismo costituisce un delitto punito ai sensi del testo unico delle leggi sulle sanzioni contro il fascismo. Il provvedimento in esame, invece, persegue altri fini, cioè di allontanare quei funzionari che si siano resi incompatibili con la permanenza in servizio per l'attività politica da essi svolta come fascisti, per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista.

Dichiara invece di associarsi alla proposta di emendamento del Consultore Bozza, soppressiva della parola: « insindacabile ». Effettivamente lasciare all'arbitrio insindacabile del capo dell'Amministrazione la facoltà di determinare la parificazione dei gradi agli effetti del provvedimento in esame, può dar luogo a gravi inconvenienti.

SOTGIU propone di sopprimere al primo comma dell'articolo 1 l'inciso: « anche se inamovibile », perché è chiaro che la misura della dispensa si può applicare a tutti i funzionari, siano inamovibili oppure no.

AVANZINI MASSIMO si associa all'emendamento proposto dal Consultore Sotgiu. Rileva poi che nel primo comma si è ommesso di considerare il malcostume, che era tenuto presente nel decreto-legge del 1944 ed anche nelle ordinanze del Governo alleato. Ora, il malcostume è assai più grave della faziosità, perché questa è una manifestazione di carattere politico, mentre il malcostume è una manifestazione di carattere morale. Propone pertanto che alle parole « faziosità fascista », siano aggiunte le seguenti. « o malcostume ».

Osserva inoltre che alla dizione « o perché nominati all'impiego per soli titoli fascisti », sarebbe opportuno sostituire quella usata nel decreto-legge del 1944 e nelle ordinanze del Governo alleato, in cui si prevedeva anche il caso delle promozioni ottenute per il favore del fascismo, adottando la seguente espressione « o perché nominati all'impiego o promossi di grado per il favore del fascismo ».

Si associa infine alla proposta di emendamento del Consultore Bozzi, ma, pur non formulando una concreta proposta, osserva che occorrerebbe aggiungere una disposizione nella quale si stabilisse un criterio di parificazione dei gradi tale criterio potrebbe essere dato dall'anzianità e dallo stipendio dei dipendenti dalle amministrazioni diverse da quelle dello Stato. Con ciò il provvedimento di parificazione deliberato dal capo dell'amministrazione sarebbe reso meno arbitrario.

CARIGNANI rileva che al secondo comma, là dove si parla di « grave faziosità fascista », la parola « grave » non seguita da alcuna precisazione, potrebbe dar luogo ad abusi, perché l'entità della faziosità dipenderebbe dal criterio discrezionale dell'Amministrazione. Propone pertanto che alla parola « grave », siano aggiunte le seguenti « e circostanziata ».

PRESIDENTE fa osservare che, secondo lo spirito del provvedimento in esame, la faziosità fascista deve essere provata e che d'altra parte la parola « circostanziata » non è un termine giuridico.

MANFREDINI dichiara di essere contrario alla proposta di soppressione delle parole « anche se inamovibili » perché è opportuno che resti ben chiaro che anche i funzionari inamovibili sono soggetti a dispensa.

RUBILLI osserva che nel primo comma dell'articolo 1 si parla di funzionari di grado

superiore all'VIII e che nel secondo comma si parla di funzionari di grado inferiore al VII. C'è pertanto da domandarsi in quale disposizione del provvedimento in esame siano considerati i funzionari di grado VIII e VII, di cui non si fa parola.

Quanto alla parificazione dei gradi ritiene che essa dovrebbe essere stabilita tenendo conto delle mansioni disimpegnate dai dipendenti di amministrazione diverse da quelle dello Stato, né trova nulla da obiettare al fatto che il provvedimento di parificazione sia preso dal capo dell'amministrazione; quando però ci sia un Consiglio di amministrazione, il provvedimento dovrebbe essere preso dal Consiglio stesso. Sarebbe opportuno infine concedere la possibilità di fare reclamo, contro il provvedimento di parificazione, entro 15 giorni, al Prefetto. Pertanto propone di sostituire alle parole dell'ultimo comma « è deliberata con provvedimento insindacabile dal capo dell'Amministrazione », le seguenti « è deliberata (in conformità delle mansioni affidate a ciascun impiegato) con provvedimento del capo dell'amministrazione o del Consiglio di amministrazione ove questo esista. Contro tale provvedimento è ammesso reclamo al Prefetto nel termine di 15 giorni ».

FANCELLO rileva che il problema della parificazione dei gradi riveste particolare gravità esso meriterebbe di essere approfondito per vedere quali criteri, in caso di ricorso, il Consiglio di Stato dovrà seguire per stabilire se una data mansione, ad esempio, sia corrispondente al grado VII o al grado VIII. A tale proposito c'è però da osservare che la parificazione non può essere stabilita sulla base dello stipendio percepito infatti, nel caso che si tratti di primari di ospedali, lo stipendio da essi goduto è assolutamente inferiore al prestigio del loro grado ed è considerato più che altro come un'indennità e non come un vero e proprio stipendio.

Di qui la necessità di stabilire criteri obiettivi per determinare la parificazione dei gradi.

PIETRIBONI osserva che nel secondo comma dell'articolo 1 le parole « faziosità fascista » sono accompagnate dall'aggettivo « grave », mentre altrettanto non si dice in altri casi, come ad esempio nell'articolo 10. Sarebbe bene, per evitare difformità di criteri, sopprimere dovunque l'aggettivo « grave ».

PRESIDENTE ricorda che il principio informatore del provvedimento è quello di colpire in alto e di indulgere in basso. Quindi, per i gradi più elevati è sufficiente la semplice faziosità, mentre per i gradi più bassi si ri-

tiene che questa debba assumere un aspetto di gravità. Si potrà censurare il criterio seguito dal legislatore, ma come criterio di merito, non già come incongruenza della formula usata.

PIETRIBONI non insiste. Si propone però di risollevarne la questione quando sarà discusso l'articolo 10, che riguarda la cancellazione dagli albi degli esercenti le professioni, le arti ed i mestieri.

CASSIANI INGONI osserva che il Consultore Rubilli è caduto in un equivoco quando ha affermato che nel provvedimento sono stati dimenticati i funzionari di grado VII ed VIII. Quando si dice « grado superiore all'VIII » ci si riferisce anche al VII e quando si dice « grado inferiore al VII » ci si riferisce anche all'VIII. In altri termini si tratta di una superiorità o di inferiorità non numerica, ma gerarchica.

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di essere contrario alla soppressione delle parole « anche se inamovibili ».

Esse senza dubbio non sono strettamente necessarie, ma se fossero soppresse potrebbe sorgere qualche dubbio sull'estensione del provvedimento ai magistrati o ad altri funzionari inamovibili. E anche contrario alla proposta di aggiungere alle parole « faziosità fascista », nel primo comma, le parole « o malcostume », perché la faziosità fascista è comprensiva anche del concetto di malcostume.

Invece, sulla proposta fatta dal Consultore Avanzini circa la necessità di prevedere anche il caso della promozione per meriti fascisti, osserva che si può avere qualche dubbio. Si tratta infatti di una questione assai grave, che investe anche l'articolo 13, nel quale si stabilisce che sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi e dalla retrocessione. Orbene, la retrocessione era stata appunto stabilita per quei funzionari che hanno avuto promozioni per meriti fascisti. Pertanto, se l'emendamento Avanzini fosse accolto, per questi funzionari già retrocessi si dovrebbe adottare la dispensa. Ciò sarebbe contrario all'articolo 13, e quindi ai criteri informativi del provvedimento in esame. D'altra parte, il mantenimento in servizio di questi funzionari, che hanno ottenuto vantaggi per meriti fascisti, è causa sempre di grave malcontento nel personale delle varie Amministrazioni. Riconosce che questa è una lacuna legislativa, che per altro è difficile a colmare.

In ogni modo l'emendamento Avanzini riguarda anche le nomine conseguite per il favore del fascismo. Orbene, alle parole « perché nominati all'impiego per soli titoli fascisti », potrebbero aggiungersi le seguenti. « o per il favore del fascismo ».

Dichiara poi di essere contrario all'emendamento del Consultore Traina, perché prevede un caso che comporterebbe anche la retrocessione, e così pure all'emendamento Amatucci, mentre potrebbe essere accolta la proposta del Consultore Carignani, di aggiungere alla parola « grave » la parola « circostanziata ».

In merito all'emendamento del Consultore Bozzi, osserva che forse sarebbe opportuno sostituire la parola « insindacabile » con l'altra « definitivo ». Resterebbe così precisata la possibilità di impugnare un provvedimento di parificazione dei gradi di fronte alla giustizia amministrativa.

È infine favorevole all'emendamento del Consultore Rubilli circa la possibilità che il provvedimento di parificazione dei gradi sia preso dal Consiglio di Amministrazione, ove questo esista, mentre è contrario ad ammettere la possibilità di reclamo al Prefetto entro 15 giorni, perché la parola « definitivo », se fosse inserita nell'articolo, darebbe appunto la possibilità del ricorso alla giustizia amministrativa.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici ed amministrativi*, si associa alle dichiarazioni del Relatore Calamandrei, e si dichiara favorevole alla proposta di aggiungere alle parole « nominati all'impiego per soli titoli fascisti », le altre « o per il favore del fascismo ».

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento del Consultore Amatucci, consistente nella sostituzione nel primo comma alle parole « per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista, compiute in ufficio o fuori di ufficio o per avere data prova di faziosità fascista », delle seguenti « si siano resi colpevoli, di violenza, di profitti, di faziosità, di disonestà, di collaborazionismo o perché nominati all'impiego per soli titoli fascisti » e dichiara che, come Presidente, si asterrà da questa come da ogni altra votazione

(Non è approvato).

Mette quindi ai voti l'altro emendamento proposto dal Consultore Amatucci, tendente alla sostituzione nel primo e nel secondo comma alle parole « aventi grado superiore

all'VIII » e « di grado inferiore al VII », delle seguenti. « aventi grado superiore al VII » e « di grado inferiore al VI ».

(Non è approvato).

SOTGIU dichiara di ritirare l'emendamento tendente alla soppressione delle parole « anche se inamovibili ».

AVANZINI MASSIMO, ricordando d'essersi associato a tale emendamento, vi insiste PRESIDENTE lo mette ai voti.

(Non è approvato).

Mette quindi ai voti l'emendamento Avanzini consistente nell'aggiunta alle parole « faziosità fascista », delle seguenti « e malcostume ».

(Non è approvato).

Avverte che gli emendamenti proposti dai Consultori Traina ed Avanzini, relativi alle classificazioni di favore ottenute per titoli fascisti nei concorsi e alle promozioni conseguite per meriti fascisti, poiché investono anche l'articolo 13, saranno esaminati in sede di discussione dell'articolo suddetto.

CAPPA, circa l'aggiunta, proposta dal Relatore Calamandrei, delle parole « o per il favore del fascismo », alle parole « nominati all'impiego per soli titoli fascisti », dichiara di esservi contrario, perché con ciò si estenderebbe l'efficacia del provvedimento in modo poco preciso e ciò potrebbe dar luogo a differenti interpretazioni.

SOTGIU osserva che in ogni caso occorrerebbe sopprimere la parola « soli », perché il primo comma dell'articolo 1 prevede la nomina di funzionari per « soli titoli fascisti ».

BOZZI si associa al Consultore Cappa nella sua opposizione all'emendamento Calamandrei.

BERLINGUER è favorevole all'emendamento Calamandrei, perché, essendo l'assunzione degli impiegati determinata da precise norme di legge, ogni caso di nomina per favore del fascismo costituisce evidentemente una violazione di legge.

ALTAVILLA dichiara di essere contrario sia l'emendamento Calamandrei che a quello Carignani.

TERRACINI è favorevole all'emendamento del Relatore Calamandrei, perché non è dubbio che molte nomine sono avvenute per motivi che non avevano nulla di legale, onde la loro valutazione non può essere fatta sulla base di elementi giuridici.

FANCELLO ricorda che, nei ricorsi che si fanno contro l'illegalità di alcuni provvedi-

menti, si ha a volte il caso del cosiddetto sviamento di potere: in altri termini si tratta di un provvedimento adottato con piena rispondenza alle formalità esteriori, ma per motivi non legittimi.

Le nomine ottenute per favore fascista corrispondono proprio al caso suddetto. In considerazione di ciò si dichiara favorevole all'emendamento del Relatore Calamandrei.

PASTORE GIULIO si dichiara pure favorevole all'emendamento, ma fa presente che per evitare il pericolo di arbitri sarebbe opportuno adottare la seguente dizione « o per manifesto favore del fascismo ».

CAPPA e FANCELLO si associano al Consultore Pastore.

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, è contrario alla aggiunta della parola « manifesto ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Calamandrei, consistente nell'aggiunta alle parole « nominati all'impiego per soli titoli fascisti », delle seguenti: « o per favore del fascismo ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento proposto dal Consultore Pastore, consistente nell'aggiunta alle parole « nominati all'impiego per soli titoli fascisti », delle seguenti: « o per manifesto favore del fascismo ».

(È approvato).

PRESIDENTE, circa l'emendamento proposto dal Consultore Carignani, fa osservare che la nostra legislazione, in tema di diritto probatorio, già presuppone che qualunque ragione di punibilità sia circostanziata. D'altra parte, se la parola « circostanziata » fosse inserita nel 2° comma, altrettanto dovrebbe farsi in tutte le altre analoghe disposizioni, per allontanare il dubbio che si richieda la prova circostanziata soltanto in questo caso.

Mette comunque in votazione l'emendamento Carignani.

(Non è approvato).

Ricorda che all'ultimo comma dell'articolo 1 sono stati proposti tre emendamenti: il primo, del Consultore Bozzi, concernente la soppressione della parola « insindacabile », il secondo, del Relatore Calamandrei, che alla parola « insindacabile » vorrebbe sostituire l'altra « definitivo », il terzo, del Consultore Rubilli, consistente nella sostituzione, all'espressione « è deliberata con provvedimento

insindacabile del capo dell'Amministrazione », della seguente: « è deliberata con provvedimento del capo dell'Amministrazione o del Consiglio di amministrazione, ove questo esista. Contro tale provvedimento è ammesso reclamo al Prefetto nel termine di 15 giorni ».

RUBILLI insiste nel suo emendamento, perché ritiene che non sia opportuno obbligare modesti impiegati a venire a Roma per fare un ricorso contro il provvedimento di parificazione dei gradi.

REALE ORONZO osserva che, se i ricorsi sono di competenza del Consiglio di Stato, non si può ammettere che essi siano rivolti al Prefetto.

BOZZI dichiara di non essere contrario a quella parte dell'emendamento del Consultore Rubilli, nella quale si fa parola del Consiglio di amministrazione.

Quanto alla questione del ricorso, osserva che la parificazione dei gradi avviene ai soli fini dell'epurazione. Pertanto il ricorso non può essere presentato che a quella stessa autorità che dovrà provvedere in merito al giudizio di epurazione, vale a dire alla Sezione speciale del Consiglio di Stato di cui all'articolo 11. Si potrebbe dire pertanto che il provvedimento della parificazione di grado è impugnabile ai sensi del suddetto articolo 11, nel quale si prevede l'impugnativa per la dispensa. Se così non si facesse, si avrebbe un giudice per il provvedimento di parificazione di grado, ed un altro per quello di dispensa.

RUBILLI dichiara di rinunciare alla seconda parte del suo emendamento, ossia alle parole « Contro tale provvedimento è ammesso reclamo al Prefetto nel termine di 15 giorni ».

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, ritiene che si potrebbe dire « il provvedimento è impugnabile a norma dell'articolo 11 », e rinuncia alla sua proposta di emendamento relativa alla sostituzione della parola « definitivo », alla parola « insindacabile ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento proposto dal Consultore Bozzi, concernente la soppressione della parola « insindacabile ».

(È approvato).

Osserva poi che, invece della dizione « provvedimento impugnabile a norma dell'articolo 11 », potrebbe essere usata la seguente « provvedimento impugnabile a norma della presente legge ». Pertanto, in relazione alle varie proposte, mette in votazione la seguente aggiunta alla fine dell'ultimo

comma « o del Consiglio di amministrazione, ove esista, impugnabile a norma della presente legge ».

(È approvato).

BETTIOL, all'articolo 2, propone di aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole « non si fa luogo a dispensa », le seguenti « quando l'adesione al partito fascista repubblicano sia avvenuta in seguito a pressioni e minacce gravi o nel timore ragionevole di perdere l'impiego, quando sussistevano gravi condizioni di famiglia » Osserva a tale proposito che l'eccezione prevista nell'ultimo comma riguarda le sole attività svolte dopo l'8 settembre 1943 ora, l'adesione al partito fascista repubblicano non è un'attività specifica ed in ogni modo può darsi che, dopo tale adesione, non vi siano state da parte del funzionario manifestazioni di idee fasciste o comunque azioni in questo senso. L'emendamento andrebbe a vantaggio di quei modesti funzionari di provincia che hanno aderito con ripugnanza, nel ragionevole timore di essere licenziati; sarebbe cioè conforme al concetto, cui si ispira il provvedimento, di indulgere verso i funzionari dei gradi più bassi.

CASSIANI INGONI osserva che nelle lettere *d*) e *g*) dell'articolo 2 si prevedono azioni che sono veri e propri reati, colpiti dalla legge penale. Sarebbe bene, quindi, stabilire che sono dispensati dal servizio coloro che sono colpiti dalla legge 26 aprile 1945, n. 149. Fa inoltre presente che l'articolo 2 commina la dispensa dal servizio per quei funzionari che hanno svolto alcune determinate attività, ivi previste, successivamente all'8 settembre 1943, mentre ritiene che sarebbe il caso di tener conto anche delle attività svolte anteriormente a tale data, per quanto si attiene ai reati fascisti.

SOTGIU osserva che nell'articolo 2 sono previsti quei casi per i quali non si sia avuto accertamento di responsabilità penale, mentre è ovvio che ove sia stata accertata responsabilità penale ciò costituirà una causa di dispensa dal servizio. D'altra parte non tutte le ipotesi previste nell'articolo 2 corrispondono ad ipotesi delittuose ad esempio, la lettera *b*) prevede il caso dell'adesione al partito repubblicano fascista, ed è noto che nella giurisprudenza formatasi nell'Italia del nord, subito dopo la liberazione, l'adesione al partito fascista repubblicano non è stata considerata sufficiente per sé sola a concretizzare una figura di reato. Lo stesso si può dire per il caso contemplato nella lettera *f*), in cui si prevede l'abbandono della propria sede per

seguire e servire il governo fascista. Ritiene pertanto che, seguendo il criterio espresso dal Consultore Bettiol, sarebbe opportuno emendare l'articolo 2, stabilendo che « per le ipotesi di cui alle lettere *b*) ed *f*) non si fa luogo a dispensa quando tale attività sia avvenuta in istato di grave e assoluto bisogno ».

CASSIANI INGONI osserva che il caso previsto alla lettera *d*), di partecipazione ad esecuzioni sommarie, è evidentemente un reato. Di fronte ad un tale caso, la Commissione dovrebbe sospendere il giudizio di epurazione e rinviare l'esame del caso stesso all'Autorità giudiziaria.

PIETRIBONI concorda nell'osservare che i casi contemplati nelle lettere *d*) e *g*) sono veri e propri reati, dei quali i responsabili debbono rispondere di fronte alle Corti straordinarie di assise. Ora, se gli imputati sono condannati in sede penale, è evidente che debbano essere dispensati dal servizio, ma se essi non sono condannati in tale sede, dispensarli dal servizio significherebbe dispensarli soltanto perché sono sospettati di atti considerati come reati. Suggestisce, quindi, o di sopprimere le lettere *d*) e *g*), o di richiamarsi, come ha proposto il Consultore Cassiani Ingoni, alle disposizioni della legge penale.

PASTORE GIULIO si dichiara contrario all'emendamento proposto dal Consultore Sotgiu circa la lettera *f*), perché coloro che hanno abbandonato la propria sede per servire il governo fascista al Nord, avendo goduto di larghi compensi e di vantaggi di carriera, sono oggi ritornati a Roma con larghe disponibilità finanziarie, mentre gli impiegati rimasti nelle proprie sedi, non avendo beneficiato delle larghezze del governo repubblicano fascista, versano oggi in gravi ristrettezze economiche. Ritiene pertanto che l'emendamento Sotgiu debba limitarsi alla lettera *b*).

BOZZI richiama il principio di diritto comune che il giudizio disciplinare, anche quando si qualifica come giudizio epurativo, è assolutamente indipendente dal giudizio penale. Può quindi accadere che un impiegato, assolto in sede penale, possa essere epurato. Naturalmente il giudizio penale è assorbente nei riguardi di quello disciplinare. Ora, ove dal giudice penale venga esclusa la materialità obiettiva del fatto, cessa la materia del contesto, ma ove il fatto sussista e non si sia riscontrato in esso illecito penale, può tuttavia riscontrarsi illecito disciplinare. Ritiene pertanto sia opportuno lasciare inalterata la formula dell'articolo 2, in quanto sarebbe inutile ripetere principi di diritto comune.

SOTGIU, relativamente a quanto ha osservato il Consultore Pastore Giulio, ricorda che molti funzionari, senza essere andati al Nord, hanno continuato a prestare la loro opera nei Ministeri, nei vari uffici-stralcio. Si verrebbe pertanto a creare una sperequazione, perché non è detto che l'esere rimasto a Roma significhi aver prestato una collaborazione minore al governo fascista. Insiste perciò nel suo emendamento, anche in considerazione che esso riguarda gli impiegati di grado meno elevato, i quali non può dirsi che abbiano commesso una mancanza così grave se, spinti dal bisogno, sono andati al Nord.

PRESIDENTE domanda al Consultore Bettiol se insiste nel suo emendamento, visto che il concetto di « pressioni e minacce gravi » contenuto nell'emendamento stesso può considerarsi rientrati in quello della « coercizione » di cui si parla nell'ultimo comma dell'articolo 2. Osserva poi che l'emendamento Sotgiu ha una più larga efficacia, perché si riferisce, non solo al caso contemplato nella lettera b), ma anche a quello di cui alla lettera f), ed infine considera pure lo stato di grave e assoluto bisogno.

BETTIOL non insiste nel suo emendamento.

PASTORE GIULIO propone di far precedere a « coercizione », la parola « manifesta », perché il concetto di coercizione è diventato facile pretesto per asserire di essere stati fascisti per forza.

PRESIDENTE ritiene superflua tale precisazione.

BOZZI propone di sostituire alle parole « a seguito di coercizione », le seguenti « in stato di coercizione ».

PASTORE GIULIO dichiara di essere contrario per le stesse ragioni per le quali ha proposto la dizione « a seguito di manifesta coercizione ».

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara, anche a nome del Relatore Schiavi, di essere contrario ai vari emendamenti proposti.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Bozzi.

(Non è approvato).

Mette ai voti l'emendamento Pastore.

(Non è approvato).

Fa presente che il Consultore Sotgiu ha proposto di aggiungere, alla fine dell'articolo 2, un comma così concepito « Per le ipotesi di cui alle lettere b) ed f) non si fa luogo a dispensa quando tale attività sia avvenuta

in istato di grave e assoluto bisogno ». Poiché è sorta una diversità di opinioni circa l'efficacia di tale emendamento a proposito delle ipotesi contemplate alle lettere b) ed f), mette in votazione l'emendamento stesso in riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), che contempla il caso dell'adesione al partito repubblicano fascista

(È approvato).

Mette ai voti lo stesso emendamento in riferimento all'ipotesi di cui alla lettera f), che contempla il caso dell'abbandono della sede per seguire il governo fascista

(Non è approvato)

Avverte che il Consultore Pietriboni ha definitivamente formulato il suo emendamento così « Aggiungere all'articolo 2 il seguente comma Non può essere luogo alla dispensa nei casi di cui alle lettere d) e g), quando il giudice penale abbia escluso il fatto e assolto l'imputato perché non lo abbia commesso o non vi abbia partecipato o per difetto di prova. Se sia in corso procedimento penale, il giudizio di dispensa resta sospeso »

Lo mette ai voti

(Non è approvato).

Tiene a mettere in evidenza che l'aggiunta proposta dal Consultore Pietriboni non è stata approvata, non già per il suo contenuto, ma perché è stata ritenuta superflua, in quanto le norme in essa contenute sono quelle dei principi generali del diritto.

DE PIETRO, all'articolo 3, propone che alla dizione « può essere esente », sia sostituita la seguente « è esente », perché non comprende la ragione per cui si vuole lasciare una facoltà discreta per l'esenzione dalla dispensa per chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi.

MANFREDINI è contrario all'emendamento proposto dal Consultore De Pietro.

BERLINGUER ricorda che l'articolo 3 si richiama a disposizioni già contenute nella legge generale, e ritiene che l'articolo possa essere senz'altro approvato

AMATUCCI propone che alle parole « si è distinto », si aggiunga « comunque » per evitare il caso di funzionari che, già ritenuti encomiabili dalle Autorità alleate, non siano stati in seguito riconosciuti benemeriti della lotta contro i tedeschi e siano stati proposti per la dispensa

REALE ORONZO si dichiara contrario agli emendamenti proposti. Il giudizio sul-

l'efficace partecipazione alla lotta contro i tedeschi non può andar disgiunto, a suo avviso, da quello sugli eventuali demeriti che possano pesare su una determinata persona per la sua attività fascista. Crede che l'argomento addotto dal Consultore Amatucci possa rivolgersi proprio contro l'emendamento da lui sostenuto, perché l'eventuale valutazione di un'Autorità alleata sulla partecipazione di una determinata persona alla lotta contro i tedeschi può benissimo essere stata influenzata da fattori estranei all'attività stessa e diretti a mascherare precedenti responsabilità fasciste.

MANFREDINI propone di sostituire alla dizione « si è distinto nella lotta », la seguente, meno generica. « ha attivamente partecipato alla lotta ».

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara, d'accordo col Relatore della Commissione Affari politici ed amministrativi, di essere contrario agli emendamenti proposti.

ALTAVILLA si associa alla proposta di emendamento del Consultore De Pietro, mettendo in evidenza che quando una persona si è distinta nella lotta contro i tedeschi, essa ha dimostrato con tale attività di cancellare il suo passato e perciò merita senz'altro di andare esente dalla dispensa.

LUCIFERO si associa egli pure all'emendamento proposto dal Consultore De Pietro.

DE PIETRO ritiene che l'aggiunta della parola « comunque », alle parole « si è distinto », proposta dal Consultore Amatucci, finisca in pratica con l'abolire il valore della distinzione.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Manfredini.

(Non è approvato).

Mette ai voti l'emendamento Amatucci.

(Non è approvato).

AMATUCCI si associa all'emendamento De Pietro.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento del Consultore De Pietro, cui si è associato il Consultore Amatucci.

(Non è approvato)

Mette ai voti l'articolo 3 nel testo governativo.

(È approvato).

Rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta termina alle 13.